


COMUNE DI VEJANO  
PROVINCIA DI VITERBO



(Denominazione dell'Ente)

# REGOLAMENTO DI IGIENE E SANITÀ

Edizione 1987

TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I  
ORGANIZZAZIONE SANITARIA

**Art. 1.  
Autorità sanitaria**

L'autorità sanitaria del Comune è il Sindaco, il quale per l'esercizio delle funzioni in materia igienico sanitaria si avvale dei competenti Servizi della Unità sanitaria locale.

**Art. 2.  
Organizzazione dei servizi di igiene e sanità**

All'organizzazione dei servizi e all'espletamento delle funzioni igienico-sanitarie provvede l'Unità sanitaria locale.

La legge istitutiva del servizio sanitario nazionale del 23 dicembre 1978, n. 833 nonché la Legge Regionale n. .... del ..... e successive modifiche e integrazioni disciplinano le competenze e le strutture dell'Unità sanitaria locale, determinandone prestazioni, funzioni e stato giuridico del personale da essa dipendente.

**Art. 3.  
Servizi e vigilanza igienico sanitaria**

L'Unità sanitaria locale esplica i compiti ad essa demandati dalla legge ed, in particolare:

- a) vigila sull'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento;
- b) vigila sull'igiene e la salute pubblica del territorio comunale e propone al Sindaco tutti quei provvedimenti necessari per la tutela igienico sanitaria del territorio e della popolazione;
- c) vigila sulla igiene delle scuole e degli istituti di educazione ed istruzione;
- d) vigila sugli stabilimenti di produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande;
- e) controlla e previene l'inquinamento prodotto dai rifiuti degli scarichi industriali per la tutela dell'aria, delle acque, delle coltivazioni ecc.
- f) denuncia all'autorità sanitaria tutto ciò che, nell'interesse della pubblica sanità, possa richiedere particolari straordinari provvedimenti.

**Art. 4.  
Funzioni dell'unità sanitaria locale**

Nell'ambito del territorio comunale l'Unità sanitaria locale espleta tutte le funzioni sanitarie come:

- 1) assistenza medico-farmaceutica;
- 2) certificazioni e accertamenti medico legali;
- 3) vaccinazioni;
- 4) servizio necroscopico;

- 5) pareri sanitari su progetti edilizi;
  - 6) abitabilità nuove costruzioni;
  - 7) verifica delle condizioni di abitabilità;
  - 8) esegue sopralluoghi nelle industrie e attività produttive per la tutela dall'inquinamento dell'aria e delle acque;
  - 9) tutela sanitaria sulle attività sportive;
  - 10) controlli sugli allevamenti zootecnici;
- ed in genere tutte quelle funzioni già di competenza del medico condotto, del veterinario comunale e dell'ufficiale sanitario ed ora trasferite all'Unità sanitaria locale.

## CAPO II

### SERVIZI DI VIGILANZA

#### **Art. 5 Ispezioni sanitarie**

Le ispezioni e la vigilanza igienico-sanitaria sono disposte dal competente Servizio dell'U.S.L. o dal Sindaco, secondo la rispettiva competenza, ed eseguite dai vigili sanitari, tecnici dell'ambiente od altro personale all'uopo incaricato.

#### **Art. 6. Personale di ispezione**

Il personale addetto alla vigilanza ed ispezione igienico-sanitaria deve essere munito di speciale tessera rilasciata dall'U.S.L. Ad esso spetta, in particolare:

- compiere le ispezioni per la vigilanza igienico-sanitaria ordinate dalle competenti autorità;
- redigere verbali di contravvenzioni;
- procedere ai sequestri di sostanze;
- prelevare campioni per recarli al laboratorio d'igiene e profilassi;
- vigilare sull'applicazione del regolamento d'igiene e delle leggi di interesse sanitario;
- controllare l'igiene del suolo e dell'abitato;
- cooperare alla profilassi diretta ed indiretta delle malattie trasmissibili, ed alla lotta contro le mosche;
- eseguire quanto altro sia di loro competenza in materia d'igiene e sanità, secondo la normativa regionale e nazionale vigente.

#### **Art. 7. Verbali di contravvenzione**

Chi procede all'ispezione sanitaria, quando trovi motivo di contravvenzione, deve redigere apposito verbale sottoscritto anche dal contravventore; dell'eventuale rifiuto a firmare il verbale deve esserne fatta menzione nel verbale stesso, con l'indicazione dei motivi addotti per il rifiuto.

#### **Art. 8. Ispezioni e prelievi campioni**

Per le ispezioni e prelievi dei campioni di qualsiasi tipo le singole operazioni sono regolamentate nei rispettivi articoli di questo regolamento che disciplinano gli argomenti che interessano.

## TITOLO II

### IGIENE DEL SUOLO

#### CAPO I

#### SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E DI SUPERFICIE

##### Art. 9.

##### Scolo delle acque meteoriche

Le strade, le piazze, le aree pubbliche e le aree private gravate da servitù di uso pubblico debbono essere provviste di cunette o altre opere idonee a convogliare le acque meteoriche provenienti da tetti, cortili, sgrondi ecc. nel sistema fognario pubblico.

Le acque meteoriche provenienti dai tetti, cortili e da suoli di aree fabbricate debbono essere convogliate nella fognatura comunale a cura e spese dei proprietari, previa autorizzazione del Comune, con sistemi di pluviali e canali in cui è vietato immettere acque non meteoriche derivanti da qualsiasi altro condotto.

I proprietari di terreni, qualunque sia l'uso e la destinazione, debbono dotarli di canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'impaludamento degli stessi.

##### Art. 10.

##### Deflusso delle acque

È vietato far defluire sul suolo pubblico acque di rifiuto di qualsiasi tipo, provenienti da insediamenti abitativi e produttivi qualunque essi siano.

Le acque stagnanti, siano di natura meteorica o sorgiva, bianche o putride, debbono essere prosciugate a cura e spese dei proprietari solidalmente obbligati.

##### Art. 11.

##### Irrigazioni a scopo agricolo

Sono vietate irrigazioni agricole con acque contenenti sostanze organiche di difficile biodegradabilità, sostanze biologicamente attive capaci di influenzare negativamente le funzioni degli organismi viventi e sostanze tossiche e/o persistenti e/o bioaccumulabili in quantità tali da compromettere la salubrità dei prodotti coltivati.

In ogni caso, qualora siano interessati raccolti destinati ad essere consumati crudi dall'uomo, le acque irrigue, qualunque sia la loro origine, debbono avere un valore di MPN di colibatteri inferiore a 2 per cento ml. e, qualora siano interessati o raccolti o destinati ad essere consumati dopo trattamento fisico o chimico e nel caso di irrigazione di pascoli per bestiame da latte o di parti accessibili al pubblico, le acque irrigue debbono avere un valore di MPN di colibatteri inferiore a 20 per 100 ml.

##### Art. 12.

##### Concimazioni e trattamento del terreno con sostanze tossiche

Coloro che intendono praticare trattamenti di terreni agricoli mediante sostanze nocive per l'uomo e per gli animali domestici, debbono segnalare il tipo e le quantità da somministrare al Servizio Igiene Pubblica dell'U.S.L. con il quale vanno concordati i necessari provvedimenti profilattici.

In ogni caso i proprietari di terreni agricoli trattati con sostanze tossiche di qualsiasi specie sono tenuti a segnalare al pubblico il pericolo mediante appositi cartelli recanti la scritta "TERRENO AVVELENATO".

##### Art. 13.

##### Cave

L'apertura, la riattivazione e l'esercizio delle cave sono disciplinati dalle vigenti norme statali e regionali.

L'Autorità Sanitaria competente per territorio ha facoltà di vigilare sulle cave in attività estrattiva o in fase di sistemazione.

È comunque vietato scaricare nelle cave rifiuti di qualsiasi tipo senza l'espressa autorizzazione del Sindaco.

## CAPO II

### SCARICHI DI ACQUE REFLUE DA INSEDIAMENTI ABITATIVI O PRODUTTIVI E DA ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

#### Art. 14

#### **Autorizzazione allo scarico nelle fognature comunali, sul suolo e nel sottosuolo**

Lo scarico di liquami e di acque, comunque usate, nelle fognature comunali, sul suolo, nel sottosuolo, o in acque superficiali deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco, al quale spetta altresì l'adozione di provvedimenti idonei a prevenire l'inquinamento di acque destinate a servire all'uso alimentare e domestico, nonché a impedire che scoli di acque e rifiuti liquidi di qualsiasi provenienza possano costituire pericolo per la salute pubblica.

Le funzioni tecniche di vigilanza e di controllo su tutti gli scarichi sono svolte dai presidi e servizi multizonali e sino all'istituzione degli stessi dai laboratori provinciali di igiene e profilassi.

Gli scarichi degli insediamenti produttivi debbono adeguarsi ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti.

Per l'impianto di nuovi scarichi o per impianti esistenti da adibire a nuove destinazioni o ampliamenti ovvero ristrutturazioni deve essere richiesta preventiva autorizzazione documentata dagli allegati che saranno prescritti dai competenti uffici dell'ente cui la domanda va diretta.

#### Art. 15.

#### **Costruzione e modificazione di fognature private**

Ai fini della costruzione e della modificazione di fognature e degli allacciamenti alla fognatura comunale, va richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, il quale la rilascia quando risulti, da progetto esecutivo particolareggiato, l'ottemperanza alle disposizioni vigenti.

#### Art. 16.

#### **Scarichi provenienti da allevamenti zootecnici**

Tutti coloro che intendono far ricorso allo spandimento, ad uso agronomico, delle deiezioni provenienti da allevamenti zootecnici devono presentare domanda al Sindaco corredata dalla seguente documentazione:

- a) numero degli animali allevati e tipo di allevamento praticato;
- b) ubicazione, estensione, proprietà della superficie agricola disponibile;
- c) piano di smaltimento dettagliato con le caratteristiche e le dimensioni delle concimaie e delle vasche;
- d) modalità sul trasporto delle deiezioni dalle zone di maturazione al suolo agricolo;
- e) le colture in rotazione sui terreni in cui si intende effettuare lo spandimento;
- f) documentazione relativa alla composizione media geofisica del terreno, alla sua permeabilità in base alla resistività, alla sua pendenza, alla profondità della falda freatica.

Lo spandimento dei liquami deve avvenire in modo da evitare impaludamenti e ruscellamenti e deve essere evitato nei periodi di pioggia.

L'interramento dei liquami deve avvenire entro un tempo massimo di 24 ore.

L'autorizzazione viene concessa dal Sindaco; può essere revocata in qualsiasi momento qualora i competenti servizi di vigilanza accertino la inottemperanza alle norme del presente regolamento.

### CAPO III

## RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI

### **Art. 17. Smaltimento dei rifiuti**

Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nelle sue fasi si smaltimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento inteso questo come operazione di trasformazione, rigenerazione e riutilizzo nonché deposito e discarica sul suolo o nel suolo, costituisce attività di pubblico interesse disimpegnata dall'autorità comunale e disciplinata dall'apposito regolamento smaltimento rifiuti.

### **Art. 18. Diritto ed obbligo di allacciamento**

Tutti i proprietari, concessionari, usufruttuari e beneficiari a qualsiasi titolo di immobili destinati a qualunque uso, sia esso abitativo, ricettivo, educativo, ricreativo, ricreativo ecc. hanno diritto ed obbligo di allacciarsi al servizio pubblico di raccolta rifiuti solidi urbani.

### **Art. 19. Divieto di abbandono di rifiuti**

È fatto divieto assoluto di abbandonare, depositare rifiuti incontrollati su aree pubbliche o private.

### **Art. 20. Immondezze**

Nei luoghi non raggiunti dal pubblico servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani ogni insediamento abitativo, o gruppo di insediamenti abitativi, deve essere dotato di immondezzaio costruito in luogo aperto, con fondo e pareti resistenti e impermeabili e con angoli arrotondati, con capacità massima di mc. 1,5; l'immondezzaio deve essere provvisto di tubo esalatore e di copertura idonea a impedire l'afflusso delle acque meteoriche.

La sua distanza deve essere di almeno mt. 50 da pozzi, corsi d'acqua superficiali, serbatoi e impianti in genere di acqua potabile e di mt. 20 dalle porte e dalle finestre degli stabili destinati ad uso abitativo o di lavoro.

È obbligo per i proprietari e gli utenti provvedere alla periodica disinfezione, disinfestazione e derattizzazione degli immondezze.

L'immondezzaio deve essere svuotato, raggiunta la sua massima capacità di ricezione, a cura degli utenti i quali debbono garantire che il trasporto del materiale contenuto avvenga senza dispersioni.

Lo smaltimento di detto materiale può avvenire o per consegna, convenuta con il Servizio di Nettezza Urbana, all'impianto di smaltimento dei rifiuti o per interrimento in terreni idonei.

In ogni caso il sistema di smaltimento scelto deve essere comunicato al Sindaco per la preventiva autorizzazione.

**Art. 21.**  
**Detenzione di rifiuti putrescibili**

È vietato conservare all'interno dei fabbricati, a qualunque uso adibiti, i rifiuti solidi putrescibili per un periodo superiore all'intervallo di tempo osservato dalla periodicità dal Servizio di Nettezza Urbana nella raccolta dei rifiuti solidi, anche se contenuti in adatti contenitori.

I titolari di laboratori di preparazione di sostanze alimentari e di mense collettive, i gestori di pubblici esercizi nei quali si producono, si consumano e si vendono generi alimentari e che danno luogo a rifiuti facilmente putrescibili (alberghi, ristoranti, trattorie, pizzerie, rosticcerie, laboratori che producono pasti da asporto e simili) debbono provvedere, prima del conferimento dei rifiuti stessi ai contenitori della Nettezza Urbana, alla temporanea conservazione di tali rifiuti, in idonei recipienti da collocare in appositi locali dei laboratori.

**Art. 22.**  
**Rifiuti solidi e fanghi derivanti da lavorazioni**

I rifiuti solidi e i fanghi derivanti dalle lavorazioni industriali, artigianali, commerciali e dagli impianti di depurazione ed aventi caratteristiche qualitative non assimilabili a quelle dei rifiuti civili, debbono essere trasportati e smaltiti a spese di chi li produce, nel rispetto delle norme vigenti regolamento smaltimento rifiuti solidi.

**Art. 23.**  
**Battitura e spolveratura di oggetti domestici**

Sul suolo pubblico o comunque aperto al pubblico è vietato sbattere o spolverare tappeti, effetti lettereci e altri oggetti di uso domestico.

È vietato scuotere, spolverare, esporre ad asciugare biancheria, panni, indumenti e simili sui balconi e alle finestre prospicienti le strade e gli spazi pubblici.

È sempre vietata la battitura e la spolveratura di effetti personali, lettereci e di uso domestico appartenenti a famiglie nelle quali si siano verificati casi di malattie infettive o diffuse; la pulizia di tali effetti deve essere affidata esclusivamente ai pubblici servizi di disinfezione.



**APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE POTABILI**

**CAPO I**

**ACQUE POTABILI E LORO TUTELA IGIENICA**

**Art. 24.**

**Acquedotto comunale**

Il Comune provvede all'approvvigionamento idrico dell'abitato.

L'acquedotto comunale deve essere tenuto sotto continuo controllo a cura della vigilanza sanitaria, con esami di potabilità su campioni prelevati in vari punti della condotta ed anche presso abitazioni private.

È fatto obbligo a chiunque venga a conoscenza di sospetto o constatato inquinamento dell'acqua destinata alla alimentazione sia degli uomini sia del bestiame di farne immediata denuncia al Sindaco.

È vietato destinare ad uso potabile acque che non siano state specificatamente giudicate idonee a tale uso.

**Art. 25.**

**Norme igieniche per la costruzione dell'acquedotto comunale**

La costruzione e l'esercizio dell'acquedotto comunale è disciplinato dal Regolamento del pubblico acquedotto.

Per la difesa della rete idrica dall'inquinamento, nessun tubo della rete di distribuzione di acqua potabile esterna ai fabbricati potrà essere posto a distanza minore di m. 1,50 da fognoli e pozzetti per l'allontanamento di acque luride o comunque inquinanti.

Le fognature e le tubazioni di scarico di acque luride o comunque inquinanti dovranno essere poste con l'estradosso ad almeno cm. 50 sotto il piano di posa della tubazione dell'acqua potabile.

Ove non fosse possibile l'adozione di tali accorgimenti saranno adottate altre soluzioni ritenute idonee dai servizi tecnici in accordo con il servizio di igiene pubblica.

**Art. 26.**

**Protezione delle sorgenti e delle opere di presa**

Le sorgenti di acqua o raccolte idriche superficiali comunque destinate ad uso pubblico e le relative opere di presa, incluse quelle per derivazione di acque superficiali, nonché le sorgenti di acqua potabile destinate ad uso privato del possessore del fondo da cui emergono, debbono avere una zona di protezione che verrà determinata dalla autorità sanitaria, su conforme parere del Medico Igienista, tenuto conto delle caratteristiche del bacino imbrifero, della natura geologica e della situazione superficiale della zona, nonché di ogni altro elemento che possa influire sulla tutela igienica delle acque.

Le zone di protezione dovranno essere recintate a cura di chi ha diritto alla utilizzazione dell'acqua, al fine di impedire l'accesso a chi non ne ha titolo.

Entro le zone di protezione sono proibiti il pascolo, la coltivazione e qualunque opera di fabbricazione e di escavazione nonché la formazione dei depositi di concime e di qualunque altra materia, che a giudizio del Medico Igienista possa costituire pericolo per la purezza delle acque.

Per l'apertura di pozzi, fossi, nuovi scoli ed eventuali opere di costruzione attinenti alla utilizzazione dell'acqua, occorre l'autorizzazione del Sindaco, previo parere favorevole del Servizio di Igiene Pubblica.

Le opere di presa di acqua sorgive o di falda devono essere ermeticamente chiuse da ogni parte con muratura impermeabile.

Ove sia necessario praticarvi aperture di ispezione, queste devono essere munite di sportello metallico con chiusura a perfetta tenuta.

Tutti i cunicoli, le gallerie filtranti e i drenaggi costituenti l'opera di allacciamento delle sorgenti devono essere accessibili e difesi da invasioni di acque estranee. Per le opere di presa superficiali l'Autorità Sanitaria locale, su parere del Medico Igienista, stabilirà di volta in volta i vincoli di protezione con particolare riguardo alla balneazione, alle immissioni cloacali, alla pesca ed alla navigazione.

#### **Art. 27. Fontanelle pubbliche**

Le fontanelle pubbliche possono essere alimentate solo da acqua potabile.  
Nel caso di fontanelle non alimentate da acqua potabile destinata ad altri usi deve essere indicato con cartelli recanti l'avvertenza «NON POTABILE».

#### **Art. 28. Personale addetto alla manutenzione e sorveglianza degli acquedotti**

Tutto il personale addetto alla manutenzione sorveglianza ed addetti a lavori degli acquedotti debbono essere muniti dell'apposito libretto di idoneità sanitaria.

Visite mediche periodiche accerteranno che detto personale, unitamente ai familiari con essi conviventi, siano muniti da malattie infettive trasmissibili.

#### **Art. 29. Dotazione idrica degli ambienti**

Tutti gli ambienti destinati ad abitazione, esercizio di attività industriale, commerciale, artigianale, autofficine, rimesse o destinate ad attività recettive, ricreative, sportive ecc. debbono essere dotate di rifornimento idrico.

#### **Art. 30. Denuncia di approvvigionamenti idrici autonomi**

Tutti i soggetti che al di fuori di pubblici servizi provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico devono provvedere alla installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per la misurazione della portata delle acque prelevate e farne denuncia ai competenti uffici delle Province, di Consorzi e dei Comuni con periodicità non superiore all'anno.

Le autorità competenti per il controllo qualitativo degli scarichi possono prescrivere l'installazione per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.

Le spese di installazione e gestione sono a carico del titolare dello scarico.

**POZZI, CISTERNE, SERBATOI E SIMILI**

**Art. 31.**

**Escavazione e trivellazione di pozzi destinati al rifornimento di acqua potabile.**

Nelle zone servite da acquedotto pubblico è proibita l'escavazione, la trivellazione e l'uso di pozzi freatici o profondi destinati a scopo potabile.

È vietata l'escavazione, la trivellazione e l'apertura di nuovi pozzi che non siano distanti almeno 25 metri da latrine, concimaie, depositi di rifiuti, da impianti di raccolta, allontanamento e smaltimento di acque di rifiuto.

I pozzi a scavo dovranno essere preventivamente autorizzati dalla autorità sanitaria e dovranno avere pareti in muratura perfettamente impermeabili e rivestite con intonaco di cemento, a distanza da zone di impaludamento.

Il loro imbocco dovrà essere protetto da portelli metallici a salvaguardia della pubblica incolumità.

**Art. 32.**

**Cisterne**

Potrà essere consentito l'uso di cisterne per la raccolta di acque piovane a scopo potabile qualora non vi sia nella località alla possibilità di rifornimento idrico.

La costruzione di tali cisterne deve essere autorizzata dalla autorità sanitaria e costruite secondo le norme che verranno impartite dal servizio di igiene pubblica, e con gli accorgimenti di sicurezza per l'incolumità pubblica.

**Art. 33.**

**Chiusura dei pozzi o cisterne fuori uso o non idonee**

Tutti i pozzi o cisterne non autorizzati, fuori uso, oppure dichiarati non idonei, dovranno essere colmati sino al livello del suolo a cura e spese del titolare o in difetto del proprietario del fondo e ricoperti con materiale ritenuto idoneo dal Servizio di igiene pubblica.

## TITOLO IV

### IGIENE DEGLI AMBIENTI

#### CAPO I

#### NORME GENERALI PER LE COSTRUZIONI CIVILI

##### **Art. 34.**

##### **Richiesta di concessione e di autorizzazione edilizia**

Chi intenda intraprendere la nuova costruzione di un edificio o interventi edilizi su edifici esistenti, oppure intenda procedere a variazioni di uso di un edificio esistente o di parte di esso, deve presentare domanda al Sindaco secondo le vigenti norme e nelle forme fissate dal Regolamento Edilizio e dalla normativa vigente, allo scopo di ottenere la relativa concessione o autorizzazione edilizia.

##### **Art. 35.**

##### **Visite ai fabbricati di nuova costruzione o esistenti interessati da interventi edilizi**

Nei fabbricati interessati da interventi edilizi, i dipendenti del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. hanno diritto di procedere a sopralluoghi per accertamenti.

La visita igienico-sanitaria potrà svolgersi sia nel corso dei lavori, sia a lavori ultimati, per valutare le condizioni di perfetto asciugamento dell'edificio e per accertare l'ottemperanza quanto previsto nel presente regolamento.

Qualora si rilevino condizioni di insalubrità, il Sindaco può ordinare opportuni lavori di modifica o di risanamento.

##### **Art. 36.**

##### **Autorizzazione all'abitabilità o all'usabilità degli edifici**

Gli edifici e le parti di edifici di nuova costruzione, quelli interessati da interventi edilizi in tutto o in parte, oppure adibiti ad uso diversi da quelli originari, non possono essere abitati o usati senza l'autorizzazione del Sindaco, il quale la concede su richiesta dell'interessato, sentito il parere del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L.

##### **Art. 37.**

##### **Cucine, camini e fumaioli**

Ogni abitazione deve disporre di un locale per uso cucina.

Tutti i locali adibiti ad uso di cucina nelle abitazioni, nei ristoranti, nelle mense, nei luoghi di ristoro ecc. debbono essere provvisti di aeratori o di cappe che convogliano i vapori e i prodotti della combustione immettendoli in canne murali prolungate sino al tetto ed elevate sopra di esso di quanto stabilito dal regolamento edilizio, per evitare che le esalazioni ed il fumo diano molestia o creino pericoli per gli edifici vicini.

**Art. 38.**  
**Approvvigionamento di acqua potabile**

Ogni fabbricato, ogni alloggio, ogni camera di albergo o pensione devono essere provvisti di acqua potabile, proveniente dall'acquedotto comunale, qualora esista, o da pozzo profondo autorizzato e distribuita in modo proporzionale al numero dei locali abitabili.

La condotta di allacciamento all'acquedotto deve essere dotata di valvola di non ritorno.

**Art. 39.**  
**Isolamento termico**

I muri perimetrali, le coperture ed anche i tratti di soffitto e pavimento a contatto con l'esterno, di qualsiasi materiale essi siano, interessanti i locali abitabili, devono avere uno spessore tale da assicurare con coefficiente di trasmissione termica globale uguale o inferiore a  $1 \text{ K.cla/h m}^2 \text{ } ^\circ\text{C}$ , con uno spessore di cm. 30 per l'edilizia tradizionale, con mattoni pieni a due teste, e anche inferiore per l'edilizia non tradizionale.

Per l'isolamento termico debbono inoltre essere osservate le norme previste dalle apposite leggi dello Stato.

I muri interni ed esterni degli edifici di nuova costruzione o riadattati devono essere intonacati da ambo le parti, ad eccezione di quelli "lavorati".

**Art. 40.**  
**Protezione acustica**

I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori di calpestio, rumori di traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni, rumori da laboratori o da industrie.

Il regolamento comunale per l'esercizio delle attività rumorose prevede la tollerabilità e la misurazione dei rumori provenienti da attività che producono l'inquinamento sonoro.

**Art. 41.**  
**Piani interrati o seminterrati**

I locali dei piani interrati o seminterrati non possono essere adibiti né ad abitazione, né ad ambienti di lavoro, ad eccezione delle seguenti attività di servizio: bar, magazzini, depositi, ristoranti, discoteche, commercio, mense e pubblici esercizi (servizi comuni) e artigianali di servizio collegate alle attività soprarichiamate con un numero di addetti non superiori a 5 compresi i familiari, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti igienici.

Nel caso di recupero di locali posti nel centro storico, possono avere altezza media di ml. 3,00 con un'altezza minima di ml. 2,50.

Tutti i locali interrati o seminterrati adibiti agli usi indicati nel presente articolo, dovranno, ove possibile, avere un'apertura per una costante aerazione direttamente dall'esterno, o idonei impianti di condizionamento. È vietata la emissione di esalazioni; gas, vapori o polveri attraverso le aperture che danno aria a detti locali.

**Art. 42.**  
**Locali dei servizi**

Tutte le abitazioni debbono disporre dei necessari servizi come cucina, bagno, gabinetto, ecc. in locali autonomi e allacciati alla condotta di acqua potabile e con scarichi conformi alle norme regolamentari.

**Art. 43.**  
**Condizioni e salubrità dei terreni edificabili**

Non si possono costruire nuovi edifici su terreno che sia servito come deposito d'immondizie, di letame o di altro materiale insalubre che abbia potuto comunque inquinare il suolo, se non dopo avere completamente risanato il sottosuolo corrispondente.

Se il terreno sul quale si intende costruire un edificio è umido od esposto all'invasione delle acque sotterranee o superficiali, si deve convenientemente procedere a sufficiente drenaggio.

In ogni caso è fatto obbligo di adottare provvedimenti atti ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti.

Un terreno per essere dichiarato fabbricabile deve avere i mezzi di scolo delle acque luride e meteoriche, nonché di difesa dalle eventuali invasioni di acque superficiali o di sottosuolo.

È pure vietato l'uso per le colmate di terra o di altri materiali inquinati. Particolari norme prevede il regolamento edilizio per le abitazioni presso i rilievi montani o terreni anche se sostenuti da muri.

**Art. 44.**  
**Misure contro la penetrazione dei ratti e dei volatili negli edifici**

In tutti gli edifici nuovi e in quelli soggetti alla conservazione nel centro storico, nella collina e nella pianura, vanno adottati specifici accorgimenti tecnici onde evitare la penetrazione dei ratti, dei piccioni e di animali in genere.

Nei sottotetti vanno resi impenetrabili, con griglie o reti, le finestre e tutte le aperture di aerazione, compresi i frantoni in cotto, sia per i tetti a coppi sia per quelli in tegole marsigliesi.

Nelle cantine sono parimenti da proteggere, senza ostacolare l'aerazione dei locali, le buche, le bocche di lupo e tutte le aperture in genere; le connessioni dei pavimenti e delle pareti debbono essere stuccate.

Nel caso di solai o vespai con intercapedini ventilate, i fori di aerazione debbono essere sbarrati con reti a maglie fitte e, per le condotte, debbono essere usati tubi in cemento o gres a forte inclinazione o verticali.

Negli ambienti con imbocchi di canne di aspirazione oppure con aerazione forzata, le aperture debbono essere munite di reti a maglie fitte alla sommità delle cappe stesse o in posizioni facilmente accessibili per i necessari controlli.

All'interno degli edifici tutte le condutture di scarico uscenti dai muri non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.

Deve essere assicurata la perfetta tenuta delle fognature dell'edificio nell'attraversamento di murature o locali e tra gli elementi che collegano le fognature dell'edificio con quelle stradali.

**Art. 45.**  
**Misure igieniche nei cantieri edili**

In ogni intervento edilizio debbono essere adottate tutte le necessarie precauzioni per garantire l'igiene e l'incolumità dei lavoratori e dei cittadini.

I materiali di demolizione debbono essere fatti scendere previa bagnatura o a mezzo di apposite trombe o recipienti, per evitare il sollevamento delle polveri.

I restauri esterni di qualsiasi genere ai fabbricati prospicienti alle aree pubbliche o aperte al pubblico, potranno effettuarsi solamente con opportune protezioni dei fabbricati medesimi onde impedire la propagazione di polveri.

Durante la costruzione e demolizione di edifici o in cantieri a lunga durata (lavori stradali e simili), il proprietario o il costruttore dovrà assicurare ai lavoratori la disponibilità di idonei servizi igienici e di adeguato rifornimento idropotabile.

Le eventuali latrine provvisorie, ad uso degli operatori nei cantieri, devono essere soppresse appena sia possibile sostituirle con altre all'interno dell'edificio.

**Art. 46.**  
**Case coloniche**

Le case coloniche sono soggette alle particolari disposizioni del Regolamento di polizia rurale.

Per quanto applicabili, la costruzione e l'abitabilità delle abitazioni rurali sono disciplinate dalle norme di igiene e sanità relative alle abitazioni civili.

**Art. 47.**  
**Ambienti**

Le camere di abitazione debbono corrispondere alle norme del Regolamento di edilizia, salvo particolari deroghe concesse dal Sindaco su parere dell'Ufficio tecnico comunale, sentito il Servizio di Igiene dell'U.S.L.

Gli ambienti abitabili debbono essere provvisti ciascuno di finestre con telai a vetri con superficie minima di una decimo di quella del pavimento.

Tutte le camere debbono essere provviste di soffitto, ed internamente intonacate ed imbiancate.

**Art. 48.**  
**Cucine**

Ogni abitazione deve comprendere almeno un locale adibito a cucina, di ampiezza non inferiore a mq. 16, direttamente ed abbondantemente arieggiato dall'esterno, con aperture a finestre come all'articolo precedente.

Il focolare deve essere impiantato sopra volta in muratura e sopra materiale incombustibile.

Le cucine, alimentate con combustibile solido, liquido o gassoso, devono essere provviste di cappa e di idonea cappafumaria atta a smaltire facilmente i prodotti della combustione.

Alla casa deve essere ammessa una fornacella esterna per la cottura dei mangimi destinati agli animali.

**Art. 49.**  
**Acqua potabile**

Ogni casa colonica deve avere una sufficiente dotazione di acqua potabile, derivata dall'allacciamento alla rete dell'acquedotto comunale. Diversamente, ove esistano buone falde, sarà utilizzata l'acqua del sottosuolo.

L'utilizzo dell'acqua del sottosuolo o di sorgente e simili dovrà essere preventivamente autorizzato dal Sindaco, su parere del Servizio d'Igiene Pubblica dell'U.S.L.

**Art. 50.**  
**Latrine**

Le case coloniche devono essere munite di idonea latrina, con vaschetta di cacciata d'acque e vaso a sifone.

La latrine non sarà mai comunicante con le stanze di abitazione o con la cucina, sarà ricavata su vano a parte, arieggiato direttamente e munito di proprio accesso. Lo scarico della latrina ove non possa confluire nella rete fognaria immetterà fossa settica o pozzo nero.

**Art. 51.**  
**Letamai e concimaie delle abitazioni rurali**

Ogni stalla deve essere munita di letamai di capacità adeguata. I letamai debbono essere costruiti con pareti e platea impermeabili muniti di pozzi a tenuta per i liquidi. I letami e le concimaie debbono essere costruite distanti dalle abitazioni e distanti dai pozzi dalle condutture e depositi di acque potabili.

**Art. 52.**  
**Vuotatura di letamai e concimaie e pozzi neri**

La vuotatura dei letami e delle concimaie, ecc. deve essere eseguita durante le ore notturne, d'inverno fra le ore 19 e le ore 7 del mattino seguente; d'estate fra le ore 21 e le ore 5 del mattino seguente.

La vuotatura dei letamai, delle concimaie e dei pozzi neri in genere deve essere eseguita evitando in ogni modo lo spargimento di materiale o di liquidi durante il tragitto.

**Art. 53.**  
**Allevamento di suini e bovini**

L'allevamento di suini e bovini è permesso negli edifici colonici delle zone agricole comunali. Tali allevamenti debbono ottenere una speciale licenza del Sindaco che la rilascerà su parere dei Servizi di Igiene Pubblica e Veterinario dell'U.S.L.

**Art. 54.**  
**Allevamento di pollame, conigli e simili**

È vietato l'allevamento di pollame, conigli, piccioni ed altri animali simili nell'ambito del territorio urbano.

Detti allevamenti debbono comunque essere autorizzati dal Sindaco su parere del Servizio Sanitario dell'U.S.L. competente.

**Art. 55.**  
**Locali di stallaggio e rimesse**

I locali di stallaggio o di rimessa possono essere costruiti dopo aver ottenuto l'autorizzazione del Sindaco.

È comunque vietata la costruzione o ricostruzione o riapertura di stalle all'interno dell'abitato o dell'agglomerato urbano.

Ove nell'agglomerato urbano fossero in esercizio locali di stallaggio il Sindaco potrà disporre per la loro chiusura ove ciò fosse ritenuto necessario per l'igiene dell'abitato.



**Art. 56.**  
**Allevamenti di animali — stalle**

Gli allevamenti di animali, fatta eccezione di quelli tradizionali di tipo rurale e di quelli annessi alle case rurali, sono compresi nell'elenco delle attività insalubri di prima classe e pertanto devono distare dai centri abitati almeno 500 mt.

Le stalle, scuderie o depositi animali devono essere costruiti lontani dalle abitazioni e comunque nelle costruzioni agricole non debbono mai avere comunicazione diretta con gli ambienti abitabili.

I pavimenti di detti locali debbono essere impermeabili e costruiti con apposite canalizzazioni per lo scorrimento dei rifiuti liquidi e delle acque di lavaggio.

Le stalle debbono essere fornite di ampie finestre per la ventilazione, munite di griglie per la difesa dalle mosche.

La cubatura, tenuto conto delle effettive possibilità di ricambio dell'aria confinata, deve essere proporzionata al numero, specie e taglia degli animali.

**ALBERGHI—ESERCIZI DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVAN**

**Art. 57.  
Norme sanitarie edilizie**

Le caratteristiche igieniche edilizie degli alberghi, pensioni, locande, case di riposo, dormitori e locali ricettivi in genere sono fissate dalla norme di cui al r.d. 24 maggio 1925 n. 1102, modificato con D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437, d.m. 22 luglio 1977 e successive modifiche e varianti.

**Art. 58.  
Autorizzazione amministrativa e sanitaria per l'apertura**

Chiunque intende aprire, subentrare, ampliare o trasferire alberghi o simili locali ricettivi, con o senza somministrazione di alimenti o bevande, deve ottenere l'autorizzazione amministrativa del Sindaco, previo nulla-osta del medico igienista dell'Unità sanitaria competente.

**Art. 59.  
Camere d'albergo**

Negli alberghi, nelle pensioni le camere da letto non possono avere, al netto di ogni altro ambiente accessorio, una cubatura inferiore a mc. 24 per le camere ad un letto e a mc. 42 per le camere a due letti, con superficie di calpestio non inferiore, rispettivamente a mq. 8 e mq. 14.

Ogni camera deve avere una finestra comunicante con l'esterno e di ampiezza tale da assicurare una buona aereazione.

I pavimenti debbono essere costruiti con superficie lisce, senza fessure e facilmente lavabili.

I corridoi, con pavimenti lisci impermeabili, con pareti rivestite di materiale liscio e facilmente lavabile, debbono avere buoni requisiti di illuminazione ed aereazione.

**Art. 60.  
Latrine e bagni**

Gli alberghi debbono avere gabinetti con bagno in numero proporzionale alla categoria, comunque un gabinetto con bagno per non più di sei persone.

I gabinetti e i bagni destinati a uso comune di più camere devono essere illuminati ed aereggiati da finestre direttamente verso l'esterno con pareti rivestite fino a due metri di altezza con materiale liscio e lavabile.

Corridoi e gabinetti debbono essere sufficientemente illuminati durante la notte.

**Art. 61.  
Biancheria ed arredamento**

La biancheria deve essere fornita da bucato ad ogni nuovo ospite, ed essere ricambiata a brevi periodi.

Gli effetti letterecchi come imbottite, coperte, copriletti, arieggiati e sbattu ricambio d'ospite e, per una migliore igiene, coperte e copriletti assoggettati a sature a secco.

Gli arredi sia delle camere che degli altri locali, debbono aver superfici ben e assoggettati oltre che alla spolveratura, a lavaggi con sostanze disinfettanti.

**Art. 62.**  
**Locali di somministrazione e preparazione di cibi e bevande**

Particolare cura dovrà attuarsi per l'igiene dei locali dove si somministrano confezionano bevande e cibi.

Arredamenti lineari rivestiti di laminati lavabili con piani di appoggi sufficienti evitare nel modo più assoluto di servirsi del pavimento per depositare chechessia Pavimenti lisci e pareti ricoperte di materiale lavabile.

Lavastoviglie per la migliore igiene dei piatti, delle posate, dei bicchieri e sin

**Art. 63.**  
**Personale**

Tutto il personale addetto alla somministrazione e preparazione di bevande e cibi compresi anche i familiari che disimpegnano saltuariamente tali mansioni, deve essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall'Autorità sanitaria competente.

I cuochi ed il personale di cucina devono indossare un camice di pulizia, da assoggettare a continua lavatura ed un copricapo idoneo ad evitare la caduta di capelli durante le loro funzioni.

**Art. 64.**  
**Affittacamere**

Le condizioni igieniche di esercizio per gli affittacamere debbono corrispondere a quelle di cui ai precedenti articoli per alberghi e servizi.

**Art. 65.**  
**Abitazioni collettive, collegi, convitti, dormitori**

Tutti i locali destinati alla recettività di persone devono di massima avere tutti i requisiti igienici previsti per gli alberghi e simili.

**Art. 66.**  
**Pulizia dei locali**

In tutti i locali sopra indicati deve essere costantemente assicurata la massima pulizia, mediante spazzatura umida da compiersi giornalmente, evitando di sollevare polvere.

Periodicamente i pavimenti dei locali suddetti devono essere accuratamente puliti con segatura o stracci imbevuti di idonea soluzione disinfettante.

È prescritto l'impiego di idonei aspirapolvere per la spolveratura delle poltrone rivestite di velluto o di altro tessuto.

Tutti i locali adibiti a spettacoli pubblici (comprese le sale da ballo ed i circoli di ritrovo) devono essere adeguatamente arieggiati durante le ore che non sono aperti al pubblico e disinfettati periodicamente con soluzioni idonee.

